



Ministero dell'economia e delle finanze

IL DIRETTORE GENERALE

DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto l'articolo 39, comma 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 e, successivamente, modificato dall'articolo 1, comma 82, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che demanda al Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) di stabilire con appositi provvedimenti: i periodi contabili in cui è suddiviso l'anno solare; le modalità di calcolo del prelievo erariale unico dovuto per ciascun periodo contabile e per ciascun anno solare; i termini e le modalità con cui i soggetti passivi d'imposta effettuano i versamenti periodici ed il versamento annuale a saldo; le modalità per l'utilizzo in compensazione del credito derivante dall'eventuale eccedenza dei versamenti periodici rispetto al prelievo erariale unico dovuto per l'intero anno solare; i termini e le modalità con cui i concessionari di rete, individuati ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, comunicano, tramite la rete telematica prevista dallo stesso comma 4 dell'articolo 14-bis, i dati relativi alle somme giocate nonché gli altri dati relativi agli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S. da utilizzare per la determinazione del prelievo erariale unico dovuto; le modalità con cui AAMS può concedere, su istanza dei soggetti passivi d'imposta, la rateizzazione delle somme dovute nelle ipotesi in cui questi ultimi si trovino in temporanea situazione di difficoltà;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – AAMS 12 aprile 2007 n. 452, concernente le modalità di determinazione della base imponibile e del prelievo erariale unico dovuto per ciascun periodo contabile e per l'anno solare;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – AAMS 23 aprile 2007 n. 535, concernente i termini e le modalità con cui i concessionari di rete comunicano, tramite la rete telematica, i dati relativi alle somme giocate nonché gli altri dati relativi agli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S. da utilizzare per la determinazione del prelievo erariale unico dovuto;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – AAMS 31 ottobre 2007 n. 1049, contenente le modifiche alla disciplina delle comunicazioni per la determinazione del prelievo erariale unico, con particolare riferimento alle comunicazioni relative agli ultimi due periodi contabili dell'anno 2007;

Considerate le problematiche, evidenziate dai concessionari di cui all'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni, emerse in sede di

applicazione del decreto 23 aprile 2007, n. 535, con specifico riferimento alla disciplina delle comunicazioni per la determinazione del prelievo erariale unico;

Considerata l'esigenza di modificare i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 aprile 2007, n. 452 e 23 aprile 2007, n. 535, in ragione dei provvedimenti amministrativi in corso di emanazione diretti a disciplinare l'attività ed i livelli di servizio richiesti ai concessionari di cui all'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni;

Considerata, quindi, la necessità di tener conto degli eventi che non consentono la momentanea estrazione dei contatori degli apparecchi, con modalità coerenti con i livelli di servizio richiesti ai concessionari, ai sensi di quanto previsto nella convenzione di concessione;

Visto il parere espresso dalla Direzione per i Giochi in data 3 dicembre 2007;

Ritenuta, pertanto, l'indifferibile necessità di adeguare conseguentemente la disciplina delle modalità di comunicazione dei dati relativi alle somme giocate nonché degli altri dati relativi agli apparecchi da utilizzare per la determinazione del prelievo erariale unico dovuto.

DECRETA

Articolo 1

1. Nel decreto direttoriale 12 aprile 2007, n. 452, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 4, le parole: "entro il 31 gennaio dell'anno successivo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 febbraio dell'anno successivo";

b) all'articolo 4, comma 2, dopo le parole: "e successive modificazioni ed integrazioni," sono inserite le seguenti: "prevista per le omesse, incomplete o non veritiere comunicazioni di cui al comma 13-bis, lettera e), dell'articolo 39 dello stesso decreto legge n. 269 del 2003,";

c) nell'allegato tecnico, al paragrafo 2, le parole: "entro il 31 gennaio dell'anno successivo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 febbraio dell'anno successivo";

d) nell'allegato tecnico, al paragrafo 6, le parole: "entro il 31 gennaio dell'anno successivo", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 febbraio dell'anno successivo".

Articolo 2

1. Nel decreto direttoriale 23 aprile 2007, n. 535 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "ai sensi dell'articolo 3" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi degli articoli 3 e 4, comma 2,";

b) all'articolo 2, comma 1, lettera a), le parole: "il contatore dell'ultimo giorno del periodo contabile comunicato entro i tre giorni successivi alla data di estrazione," sono sostituite dalle seguenti: "il contatore estratto nell'ultimo giorno del periodo contabile o, in mancanza, nei quattordici giorni precedenti e comunicato entro i tre giorni successivi alla fine del periodo stesso,";

c) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: "entro il 31 gennaio dell'anno successivo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 febbraio dell'anno successivo";

d) all'articolo 2, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Le comunicazioni di cui al comma 1, lettera a) si intendono regolarmente effettuate se il concessionario, per gli apparecchi per i quali sussiste l'obbligo di tali comunicazioni, ha trasmesso:

- almeno il 90 per cento delle suddette comunicazioni;
- almeno un contatore nel periodo contabile per la restante percentuale.”;

e) all'articolo 2, comma 2, lettera b), le parole: “che comporti la inizializzazione dei contatori dell'apparecchio” sono sostituite dalle seguenti: “che comporti l'interruzione del collegamento dell'apparecchio alla rete telematica, tranne i casi in cui non sia possibile l'estrazione del predetto contatore da documentare con le modalità indicate nel paragrafo 2-bis dell'allegato tecnico”;

f) all'articolo 2, comma 3, le parole: “almeno ogni trenta giorni”, sono sostituite dalle seguenti: “almeno una volta in ciascun periodo contabile”;

g) all'articolo 2, comma 3-bis, le parole: “al comma 1, lettera a),”, sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 1, lettera a), e 3”;

h) all'articolo 3, dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Il concessionario, nello stesso giorno in cui si verificano, è tenuto a comunicare:

- l'intervento di manutenzione straordinaria che comporti l'interruzione del collegamento dell'apparecchio alla rete telematica;
- l'eventuale inizializzazione dei relativi contatori;
- il luogo di ubicazione dello stesso apparecchio nel corso della manutenzione;
- il successivo collegamento dell'apparecchio alla rete telematica a seguito dell'ultimazione del predetto intervento di manutenzione.

2. La comunicazione è effettuata, tramite la rete telematica, con le modalità indicate nel paragrafo 3-bis dell'allegato tecnico.

Articolo 3

1. L'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto, sostituisce integralmente quello allegato al decreto direttoriale 23 aprile 2007, n. 535.

Articolo 4

1. Le disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano alle comunicazioni relative alla determinazione del PREU dovuto a decorrere dal periodo contabile gennaio-febbraio 2008, nonché alle comunicazioni relative al contatore annuale del 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 4 dicembre 2007

f.to **Giorgio Tino**